

Stalking: anche una sola telefonata e pochi messaggi WhatsApp giustificano la condanna

Cassazione penale, sez. V, sentenza 02/01/2019 n° 61

Per la configurazione del reato di stalking, anche in assenza di un incontro fisico tra vittima ed imputato, sono sufficienti pochi messaggi via WhatsApp ed una telefonata dal tono minaccioso, che portano a modificare le abitudini della persona offesa. È quanto stabilito dalla Cassazione penale con sentenza 2 gennaio 2019, n. 61. Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione, nel ribadire i principi già espressi in altre sentenze, chiarisce che - **indipendentemente dall'incontro fisico tra vittima e imputato** – il reato di atti persecutori si configura nel momento in cui la condotta minacciosa del reo destabilizzi l'equilibrio psichico della persona offesa.

In primo luogo, la Corte individua nel contenuto di vari messaggi WhatsApp e di una conversazione telefonica le gravi "intrusioni" perpetrate nella sfera intima della persona offesa che, **indipendentemente dal limitato arco temporale** nel quale si erano verificate, assumono rilevanza penale per l'intensità del loro contenuto.

Infatti, accertato che il tenore di dette comunicazioni era chiaramente minaccioso (ad es. ti faccio vedere io) e che si faceva riferimento esplicito alla famiglia dell'interlocutrice ed alla città nella quale viveva, per i Giudici della Cassazione risulta credibile il racconto della persona offesa la quale aveva riferito che, dopo tali conversazioni, nel timore che l'imputato potesse raggiungerla, aveva modificato il proprio stile di vita, pernottando, provvisoriamente, presso un'altra abitazione e sospendendo la propria attività professionale.

Partendo da questi presupposti, la Suprema Corte di Cassazione ha considerato integrato il reato *de quo* posto che si era realizzato l'evento di danno richiesto dalla norma, escludendo, al contempo, che il comportamento tenuto dall'imputato potesse rientrare nelle fattispecie meno gravi di molestie o minacce.

Pertanto, i Giudici di legittimità hanno ritenuto configurato il reato di cui all'**art. 612-bis c.p.** sul presupposto che l'imputato, con una telefonata e 12 messaggi di WhatsApp inviati, avesse adottato reiteratamente un comportamento persecutorio

idoneo a cagionare nella vittima uno dei tre eventi, alternativamente previsti, dalla norma incriminatrice.

Sul punto è bene precisare che il delitto di stalking rientra nella categoria dei reati abituali e si differenzia dal reato di minaccia e molestia in quanto richiede, innanzitutto, la presenza di condotte reiterate, anche in tempi e contesti differenti, e tali condotte devono cagionare alla vittima, alternativamente, un perdurante e grave stato di ansia o di paura, oppure un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona legata alla vittima da una relazione affettiva, oppure l'alterazione delle abitudini di vita della persona offesa.

